

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CHE POSSONO RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

1. Il presente allegato disciplina la fase di prima applicazione delle linee guida per la diagnosi e la gestione dei disturbi specifici di apprendimento di cui all'allegato A al presente provvedimento, con la finalità di testare il sistema per il definitivo recepimento nel regolamento approvato con DPGR 24 dicembre 2010 n. 61/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie", delle specificità delle strutture sanitarie deputate al rilascio della certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSAp).
2. Per garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche ed il completamento dell'iter diagnostico nei sei mesi previsti dall'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, la certificazione di DSAp può essere rilasciata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale:
 - dalle strutture sanitarie private, accreditate ai sensi della L.R. 51/09 per le discipline di neuropsichiatria infantile e psicologia in regime ambulatoriale, al cui interno opera la figura professionale del logopedista. Le suddette figure professionali devono avere comprovata esperienza clinica nell'ambito delle diagnosi di DSAp;
 - dai centri ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale privati, accreditati ai sensi della L.R. 51/09, al cui interno operano le figure professionali del neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista con comprovata esperienza clinica nell'ambito delle diagnosi di DSAp.
3. Le strutture di cui al punto 2 inviano al settore Qualità dei servizi e partecipazione del cittadino della Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la presenza nella struttura ambulatoriale delle figure professionali del neuropsichiatria infantile, dello psicologo e del logopedista e la loro comprovata esperienza clinica e di formazione professionale nell'ambito delle diagnosi di DSAp. Tali strutture dichiarano altresì di avere la capacità ad operare nel rispetto delle linee guida DSAp di cui all'allegato A e di impegnarsi a partecipare al monitoraggio regionale sull'applicazione delle stesse.
4. Il settore Qualità dei servizi e partecipazione del cittadino della Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, provvede a formulare l'elenco delle strutture sanitarie private che rispondono a quanto indicato ai precedenti punti significando che solo quelle presenti nel suddetto elenco possono rilasciare la certificazione di DSAp. Il suddetto elenco va ad integrare quello di cui al punto 4.1 dell'allegato A al presente provvedimento.
5. Le strutture private presenti nell'elenco di cui al punto precedente sono tenute ad aderire al monitoraggio regionale utilizzando gli strumenti informativi ed operativi previsti ed a partecipare agli eventi formativi/informativi in materia di DSAp, organizzati a livello regionale e/o aziendale.
7. Le strutture private presenti nell'elenco che non partecipano in maniera appropriata al monitoraggio e che non rispettano quanto indicato nelle presenti linee guida sono escluse dall'elenco.